



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 82/16

Lussemburgo, 28 luglio 2016

Sentenza nella causa C-330/15 P

Johannes Tomana e a. / Consiglio e Commissione

La Corte conferma le misure restrittive imposte al sig. Johannes Tomana, procuratore generale dello Zimbabwe, e ad altre 120 persone e società residenti in tale paese

In considerazione della situazione nello Zimbabwe e, in particolare, delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo dello Zimbabwe, nel 2002 il Consiglio ha imposto misure restrittive (congelamento di capitali e divieto di ingresso o di transito sul territorio dell'Unione) nei confronti di diverse persone e società di tale paese. Tali misure sono state prorogate più volte e l'elenco dei destinatari, persone fisiche o enti, è stato periodicamente modificato.

Il sig. Johannes Tomana, procuratore generale dello Zimbabwe, nonché altre 109 persone (segnatamente alti funzionari e quadri dell'esercito o della polizia) e 11 società sono stati assoggettati a tali misure restrittive nel 2012¹. L'iscrizione del sig. Tomana era motivata nel modo seguente: «coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto». L'iscrizione delle altre 120 persone e società era motivata da ragioni in larga misura analoghe (in particolare, per attività che presentavano un manifesto legame con la politica di violenza, intimidazione e violazione dei diritti fondamentali del popolo dello Zimbabwe).

Il sig. Tomana e le altre 120 persone e società hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della loro iscrizione. Con sentenza del 22 aprile 2015², il Tribunale ha respinto tale ricorso. Esso ha ritenuto, segnatamente, che il fondamento giuridico delle misure restrittive fosse adeguato e che la Commissione non avesse né violato l'obbligo di motivazione né commesso un errore manifesto di valutazione. Il sig. Tomana e le altre persone e società hanno quindi presentato dinanzi alla Corte di giustizia un'impugnazione contro tale sentenza.

Con la sentenza odierna, la Corte respinge l'impugnazione del sig. Tomana e delle altre 120 persone e società e conferma sia la sentenza del Tribunale sia le misure restrittive imposte nei loro confronti nel 2012.

La Corte ritiene, al pari del Tribunale, che le persone fisiche, le cui attività costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe, nonché le persone giuridiche facenti capo a tali persone fisiche, non debbano essere tenute distinte dagli associati ai membri del governo dello Zimbabwe, ma costituiscano, in realtà, una categoria particolare di tali associati. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il Tribunale, statuendo in tal modo, non ha pertanto proceduto a una nuova qualificazione giuridica.

¹ Decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 pag. 50), regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2012 della Commissione, del 21 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 2) e decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54, pag. 20).

² Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2015, *Tomana e a./Consiglio e Commissione* ([T-190/12](#), v. comunicato stampa n. 38/15).

Quanto all'errore manifesto di valutazione, i ricorrenti sostengono che la decisione del Consiglio poteva riguardare solo le persone le cui attività costituiscono una seria minaccia per la democrazia e i diritti umani nello Zimbabwe. Essi contestano al Tribunale di aver qualificato determinate persone come «associati» a membri del governo sulla base di condotte passate e di aver così presunto che vi fosse una collusione tra tali persone e i dirigenti responsabili delle politiche di violenza e di intimidazione.

Al pari del Tribunale, la Corte ritiene, a tal proposito, che le persone che occupano alte cariche, quali le persone coinvolte in operazioni militari, di polizia o di sicurezza, debbano essere considerate pienamente associate al governo dello Zimbabwe, a meno che non dimostrino con azioni concrete di aver respinto le pratiche del suddetto governo. In tale contesto, far riferimento alla qualità di tali persone o ai posti che esse occupano è sufficiente per attestare la fondatezza delle misure imposte nei loro confronti, fermo restando che un tale riferimento non equivale a una presunzione. Inoltre, il riferimento al fatto che una persona abbia esercitato in passato funzioni che consentono di qualificarla, durante l'esercizio di tali funzioni, come membro del governo dello Zimbabwe o come associato a un tale membro costituisce una giustificazione sufficiente per qualificarla, dopo la cessazione delle sue funzioni, come associato ai membri del governo. La Corte conclude che il Tribunale ha correttamente verificato la fondatezza delle misure restrittive in questione sulla base di un insieme di indizi relativi alla situazione, alle funzioni e alle relazioni di tali persone nell'ambito del regime dello Zimbabwe.

Quanto alla violazione dell'obbligo di motivazione, la Corte rileva che i motivi alla base delle misure restrittive in questione consentono di dedurre chiaramente le funzioni che qualificano il sig. Tomana e le altre persone e società come membri del governo dello Zimbabwe o che li associano a quest'ultimo.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575